

Crisi bancarie. Decreti in Gazzetta - Perdite a carico di azionisti, obbligazionisti (per subordinate e senior) e conti correnti oltre 100mila euro

Bail-in, ecco chi paga e chi no

Scatta la vigilanza continua formato Ue - Sempre pronto un piano di salvataggio

Diventano attive in Italia le nuove procedure di risoluzione e di gestione delle crisi bancarie e degli intermediari finanziari "targate" Ue; e, in particolare, il *bail-in*. I due decreti legislativi - il 180/2015 e il 181/2015 - con i quali viene recepita la direttiva 2014/59/UE («Brrd», Bank recovery and resolution directive) sono infatti stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 267 del 16 novembre, sanando così anche la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea lo scorso 28 gennaio.

La normativa, assai complessa, vede come prima novità qualificante l'introduzione del meccanismo del *bail-in* e cioè quello sulla cui base nelle situazioni di crisi bancaria non interverrà più lo Stato, in quanto dovranno farsi carico delle perdite delle banche:

gli azionisti, in prima battuta;

a seguire, i detentori di obbligazioni subordinate (strumenti additional tier 1 e tier 2) e senior;

in ultima battuta, i correntisti con liquidità superiore ai 100mila euro sul conto corrente. Fuori dal rischio *bail-in* ci sono invece i correntisti fino a 100mila euro, i possessori di covered bond e i debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali e fornitori.

Ad azionisti e creditori sarà chiesto un contributo pari all'8% del passivo della banca in crisi.

Il dlgs 181/2015 introduce dunque nel Testo unico bancario le disposizioni sui piani di risanamento, forme di sostegno all'interno dei gruppi bancari, misure di intervento precoce. Sono inoltre modificate le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la disciplina della liquidazione coatta amministrativa; le stesse materie sono inserite nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria con riferimento alle società di intermediazione mobiliare (Sim). Sono infine dettate le disposizioni sulle procedure di risoluzione delle Sim non incluse in un gruppo bancario o che non rientrino nell'ambito della vigilanza consolidata.

Il dlgs 180/2015 propone invece la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell'autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale.

Nella disciplina nazionale vigente, la crisi bancaria viene affrontata con due strumenti: l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa. Invece, la nuova disciplina europea anticipa alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi: cosicché nei periodi di ordinaria operatività dovrà quindi essere svolta un'attività preparatoria continua della gestione di una crisi. Da un lato, le banche dovranno predisporre (e aggiornare, se necessario, annualmente) un piano di risanamento con misure idonee a fronteggiare un deterioramento significativo della situazione finanziaria, basato su assunzioni realistiche e relative a scenari che prevedano situazioni di crisi anche gravi. D'altro lato, già durante la fase di normale operatività della banca, l'Autorità di risoluzione (Banca d'Italia), dovrà preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi.

L'Autorità potrà intervenire, con poteri assai estesi, già in questa fase, per creare le condizioni che facilitino l'applicazione degli strumenti di risoluzione, cioè migliorare la risolvibilità delle singole banche. Sarà poi compito dell'autorità di supervisione approvare piani di risanamento predisposti dagli intermediari, dove dovranno essere indicate le misure da attuare ai primi segni di deterioramento delle condizioni della banca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di
Angelo Busani